



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*
Rep. n. 2026/0000020
Prot. RM/2026/0003857
del 30/07/2026

DISPOSIZIONE

Oggetto: D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 e ss.mm.ii., art. 208, comma 15: conclusione positiva del procedimento di autorizzazione in favore della Società RAPINO STRADE E AMBIENTE S.R.L. UNIPERSONALE per lo svolgimento della campagna di attività con impianto mobile per il recupero di rifiuti inerti non pericolosi da demolizione, mediante operazione R5, presso il complesso militare dismesso "ex Caserma 8° Cerimant" , in via Prenestina n. 931, Roma.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025

Vista

la Legge 30 dicembre 2021, n. 234 e s.m.i. recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024", che all'art. 1, comma 421, ha disposto la nomina con Decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 11 della Legge 23 agosto 1988, n. 400, di un Commissario Straordinario del Governo, in carica fino al 31 dicembre 2026, al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nella città di Roma e l'attuazione degli interventi relativi alla Misura M1C3-Investimento 4.3 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al comma 420 del predetto art. 1.

Visto

il Decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2022 e s.m.i., con il quale il Sindaco *pro tempore* di Roma Capitale è stato nominato Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 (di seguito Commissario Straordinario) al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni giubilari nell'ambito del territorio di Roma Capitale.

Visto

il Decreto Legge n. 50 del 17 maggio 2022 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 17 maggio 2022) recante "*Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina*", convertito, con modificazioni, con Legge n. 91 del 15 luglio 2022, ed, in particolare, l'art. 13 rubricato "*Gestione dei rifiuti a Roma e altre misure per il Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025*" che:

- al comma 1, attribuisce al Commissario Straordinario, limitatamente al periodo del relativo mandato e con riferimento al territorio di Roma Capitale, tenuto anche conto di quanto disposto dall'articolo 114, comma 3, della Costituzione, le competenze assegnate alle regioni ai sensi degli artt. 196 e 208 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in particolare:
 - a. la predisposizione e l'adozione del piano di gestione dei rifiuti di Roma Capitale;
 - b. la regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche pericolosi;
 - c. l'elaborazione e approvazione del piano per la bonifica delle aree inquinate;
 - d. l'approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione di rifiuti, anche pericolosi, assicurando la realizzazione di tali impianti e autorizzando le modifiche degli impianti esistenti;
 - e. l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti, anche pericolosi, fatte salve le competenze statali di cui all'articolo 7, comma 4-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006;
- al comma 2, prevede che il Commissario Straordinario, ai fini dell'esercizio dei compiti di cui al comma 1, ove necessario, possa provvedere a mezzo di ordinanza, sentita la Regione Lazio, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

Visti

- l'art. 13, comma 3, del su richiamato D.L. n. 50/2022, convertito con modificazioni dalla Legge n. 91/2022, ai sensi del quale “[...] Il Commissario straordinario si avvale di una struttura commissariale, anche sulla base di apposite convenzioni con le amministrazioni pubbliche, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. [...]”;
- l'art. 1, comma 5-bis, del D.P.R. 4 febbraio 2022, così come modificato dall'art. 1, lett. a) del D.P.R. 21 giugno 2022, che dispone che, per l'esercizio dei compiti di cui all'art. 1, comma 3, del citato D.P.R. 4 febbraio 2022, il “[...] Commissario si avvale degli uffici di Roma Capitale [...]”.

Viste

la Convenzione sottoscritta in data 20 gennaio 2023 tra il Commissario Straordinario di Governo, Roma Capitale e la Città metropolitana di Roma Capitale ai fini della costituzione della struttura commissariale in avalimento a supporto del Commissario medesimo per il perseguimento delle finalità e l'esercizio delle funzioni allo stesso demandate in relazione sia agli interventi giubilari sia per l'attuazione del Piano dei Rifiuti di Roma Capitale, acquisita al protocollo commissariale al n. RM/2023/45;

la Disposizione n. 1 del 23 gennaio 2023 del Commissario Straordinario che ha disposto la costituzione della struttura commissariale in avalimento, ai sensi dell'art. 13, comma 3, del D.L. n. 50/2022, convertito con modificazioni dalla Legge n. 91/2022, denominata “Ufficio di supporto al Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025” e ss.mm.ii.

Visti

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. recante “*Norme in materia ambientale*”;
- la Comunicazione 2018/C 124/01 della UE sulla classificazione dei rifiuti del 9/4/2018;
- Direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006, cd “Direttiva Macchine”;
- Direttiva compatibilità elettromagnetica (2014/30/UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica (rifusione);
- Regolamento (UE) N. 1357/2014 della Commissione del 18 dicembre 2014 che sostituisce l'allegato III

della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;

- il Decreto Legislativo del 3 settembre 2020, n. 116, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio”*;
- il Decreto Direttoriale del MITE n. 47 del 09 agosto 2021 di approvazione delle “Linee guida sulla classificazione dei rifiuti” di cui alla delibera del Consiglio del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente del 18 maggio 2021, n.105, così come integrate dal sotto-paragrafo denominato “3.5.9 - Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico/meccanico-biologico dei rifiuti urbani indifferenziati”;
- il Decreto del Ministero dell’Ambiente 5 febbraio 1998, recante *“Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22”*;
- il Decreto del Ministero della Transizione Ecologica n. 152 del 27 settembre 2022, recante *“Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell’articolo 184 -ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”*;
- il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 127 del 28 giugno 2024 recante *“Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006*.
- la Legge 24 febbraio 2023, n. 14, recante *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l’esercizio di deleghe legislative”*;
- il Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108 recante *“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”*;
- il Decreto-Legge 3 settembre 2019, n. 101, recante *disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali*, convertito con modificazioni dalla Legge 2 novembre 2019, n. 128, ed in particolare l’art. 14 bis *“Cessazione dalla qualifica di rifiuto”*;
- la Delibera SNPA 67/2020, recante *“Linee Guida per l’applicazione della disciplina End of Waste di cui all’articolo 184-ter del Dlgs 152/2006”*;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii., recante *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*;
- la Legge Regionale del 9 luglio 1998, n. 27 e ss.mm.ii., recante *“Disciplina regionale della gestione dei rifiuti”*;
- la Deliberazione della Giunta della Regione Lazio 18 aprile 2008, n. 239 e ss.mm.ii., recante *“Prime linee guida agli uffici regionali competenti, all’Arpa Lazio, alle Amministrazioni Provinciali e ai Comuni, sulle modalità di svolgimento dei procedimenti volti al rilascio delle autorizzazioni agli impianti di gestione dei rifiuti ai sensi del D.Lgs. 152/06 e della L.R. 27/98”*;
- la Deliberazione della Giunta della Regione Lazio 24 ottobre 2008, n. 755, recante *“Approvazione del documento tecnico sui criteri generali riguardanti la prestazione della garanzia finanziaria per il rilascio delle autorizzazioni all’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, ai sensi dell’art. 208 del D.lgs 152/2006, dell’art. 14 del D.lgs n. 36/2003 e del D.lgs n. 59/2005 – Revoca della D.G.R. 4100/99”*;

- la Deliberazione della Giunta della Regione Lazio 17 aprile 2009, n. 239 e ss.mm.ii., recante *“Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 755/2008, concernente l'approvazione dei criteri generali per la prestazione delle garanzie finanziarie conseguenti al rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero rifiuti - ai sensi dei D.Lgs. n. 152/2006 (art. 208), n. 36/2003 (art. 14) e n. 59/2005”*;
- Regolamento della Regione Lazio 17 marzo 2026, n. 2, recante *“Criteri generali per la prestazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio di autorizzazioni agli impianti di gestione dei rifiuti e per l'attività di bonifica di siti contaminati”*;
- la Deliberazione della Giunta della Regione Lazio 26 gennaio 2012, n. 34, recante *“Approvazione delle Prime linee guida per la gestione della filiera di riciclaggio, recupero e smaltimento dei rifiuti inerti nella Regione Lazio”*;
- la Deliberazione della Giunta della Regione Lazio 9 dicembre 2014, n. 864, recante *“Abrogazione della D.G.R. n. 19/2006 e contestuale approvazione delle nuove procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di impianti mobili di smaltimento o recupero di rifiuti e dei nuovi criteri per lo svolgimento delle singole campagne di attività nel territorio regionale, ex art. 208, comma 15, D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.”*;
- la Deliberazione della Giunta della Regione Lazio 19 gennaio 2021, n. 13, recante *“Revoca della D.G.R. n. 865 del 09/12/2014 - Approvazione delle tariffe per il rilascio degli atti nell'ambito della gestione dei rifiuti di competenza regionale e modalità di quantificazione e versamento delle tariffe istruttorie e di controllo associate ad attività sottoposte a procedure di Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/2006”*.

Premesso che

la RAPINO STRADE E AMBIENTE S.R.L. UNIPERSONALE ha presentato, con nota acquisita agli atti prot. RM3141 del 10.06.2026, la Comunicazione per lo svolgimento della campagna di attività con impianto mobile per il recupero di rifiuti non pericolosi da demolizione, mediante operazione R5, presso il complesso militare dismesso "ex Caserma 8° Cerimant”;

per lo svolgimento della campagna mobile la Società utilizzerà l'impianto mobile “GRUPPO SEMOVENTE FRANTOIO/VAGLIO marca OM TRACK - modello Ulisse TK096F/OM SCREEN VV1023 - matricola 99A02400T", autorizzato all'esercizio con Determinazione della Giunta Regione Abruzzo DPC026/142 del 15/06/2022, aggiornata con Determinazione della Giunta Regione Abruzzo DPC026/213 del 06/08/2025

il Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025, con nota prot. RM3177 del 12.06.2026, ha richiesto di integrare la documentazione presentando i modelli previsti dalla medesima struttura commissariale;

la RAPINO STRADE E AMBIENTE S.R.L. UNIPERSONALE ha trasmesso integrazioni documentali con nota agli atti prot. RM3213 del 16.06.2026;

il Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025, con nota prot. RM3274 del 18.06.2026, ha richiesto ulteriori integrazioni documentali;

la RAPINO STRADE E AMBIENTE S.R.L. UNIPERSONALE ha trasmesso integrazioni con note agli atti con prot. RM3285 del 18.06.2026 e prot. RM 3441 del 30.06.2026 (quest'ultima sostituisce integralmente la nota prot. RM 3285 del 18.06.2026);

la RAPINO STRADE E AMBIENTE S.R.L. UNIPERSONALE ha trasmesso una nota di chiarimento relativa alla dichiarazione di non utilizzo del vaglio con nota atti prot. RM3527 con nota agli atti prot. RM3213 del 06.07.2026;

con nota prot. RM3530 del 06.07.2026 è stato avviato il procedimento per il rilascio del provvedimento richiesto e, contestualmente, è stata trasmessa agli enti/uffici competenti la documentazione di cui alla menzionata comunicazione;

Il Servizio Programmazione, Pianificazione e Gestione Acustica - Ufficio Conformità Acustica Ambientale del Dipartimento Prevenzione e Risanamento dagli Inquinamenti di Roma Capitale, ha richiesto integrazioni con

nota prot. prot. NH6580 del 07.07.2026, acquisita in pari data al prot. RM3555, inoltrata alla Società con nota prot. RM3574 del 07.07.2025;

la RAPINO STRADE E AMBIENTE S.R.L. UNIPERSONALE ha trasmesso le integrazioni in materia acustico ambientale con nota agli atti con prot. RM3662 del 14.07.2026, inoltrate dalla struttura commissariale al competente ufficio capitolino con nota prot. RM3696 del 16.07.2026;

ARPA LAZIO - Dipartimento pressioni sull'ambiente - Servizio supporto tecnico ai processi autorizzatori - Unità valutazioni ambientali, con nota prot. n. 0048783.U del 17/07/2026, acquisita agli atti in pari data con prot. RM3721, ha trasmesso il parere ai sensi dell'Allegato B alla D.G.R. Lazio n. 864/2014;

Roma Capitale - Dipartimento Prevenzione e Risanamento dagli Inquinamenti Ambientali - Servizio Programmazione, Pianificazione e Gestione Acustica – Ufficio Conformità acustica ambientale impianti ed infrastrutture urbane ha trasmesso il Nulla Osta acustico ambientale, con prescrizioni, con nota prot. NH7506 del 23.07.2026, acquisita agli atti in pari data al prot. RM3785.

Considerato che

come si evince dalla relazione tecnica, lo scopo della campagna mobile è il trattamento, mediante operazioni R5, di rifiuti inerti da demolizione codificati EER 170904 "rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03" presso il complesso militare dismesso "ex Caserma 8° Cerimant;

le operazioni di trattamento e di recupero dei rifiuti sono finalizzate alla produzione dell'aggregato recuperato (end of waste), da riutilizzare prevalentemente in situ, nel rispetto del D.M. Ambiente n. 127/2024;

il trattamento dei rifiuti presso l'impianto mobile consiste in:

- Caricamento del materiale nella tramoggia
- Eventuale azionamento del sistema di umidificazione (nebulizzatori integrati)
- Frantumazione del materiale
- Passaggio del materiale frantumato sotto il separatore magnetico (il materiale ferroso viene scaricato lateralmente al frantoio in un cumulo separato)
- Scarico del materiale in cumulo in area deposito aggregato recuperato/End of Waste in lotti omogenei (n, 2) da 3.000 mc

il quantitativo complessivo di rifiuti da recuperare è pari a circa 6.000 mc pari a circa 9.000 tonnellate e l'impianto mobile eserciterà il trattamento con le seguenti potenzialità:

- potenzialità oraria massima: 190 ton/ora
- potenzialità massima giornaliera autorizzata: 1520 ton/giorno pari (considerando 8 ore lavorative dell'impianto)
- quantità giornaliera massima di rifiuti trattati: 1.350 ton/giorno.

la durata della campagna prevista è di circa 20 giorni, comprensivi di selezione e cernita dei rifiuti, all'interno dei quali le operazioni di trattamento avranno una durata di 6 giorni lavorativi effettivi

il materiale recuperato, decurtato della componente ferrosa, sarà pari a circa 8.800 tonnellate;

trattandosi di una campagna di recupero di rifiuti non pericolosi provenienti da operazioni di costruzione e demolizione di durata inferiore ai 90 giorni, la stessa rientra nei casi di esclusione dalla procedura Verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale previsti nell'Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs.n.152/2006, al punto 7, lettera z.b.;

Considerato, altresì, che

sono stati acquisiti i pareri di ARPA LAZIO - Dipartimento pressioni sull'ambiente - Servizio supporto tecnico ai processi autorizzatori - Unità valutazioni ambientali e di Roma Capitale - Dipartimento Prevenzione e Risanamento dagli Inquinamenti Ambientali - Servizio Programmazione, Pianificazione e Gestione Acustica – Ufficio Conformità Acustica Ambientale, di seguito descritti.

ARPA LAZIO - Dipartimento pressioni sull'ambiente - Servizio supporto tecnico ai processi autorizzatori - Unità valutazioni ambientali (nota prot. n. 0048783.U del 17/07/2026, atti in pari data con prot. RM3721). Parere ai sensi dell'Allegato B alla D.G.R. Lazio 864/2014;

“... La campagna è finalizzata al recupero di rifiuti inerti non pericolosi mediante impianto mobile rientranti tra quelli elencati all'Allegato 1, lettera a), del D.M. n. 127/2024, da sottoporre a operazioni di macinazione, vagliatura e deferrizzazione finalizzate alla produzione di aggregato recuperato, previa cernita preliminare di eventuali frazioni indesiderate. Tali attività sono coerenti con l'autorizzazione Determinazione della Giunta Regione Abruzzo DPC026/142 del 15/06/2022, così come aggiornata con Determinazione della Giunta Regione 4 Abruzzo DPC026/213 del 06/08/2025, che autorizza la Società a svolgere operazioni R5 - riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche.

Con riferimento alla cernita dei rifiuti in ingresso, non emerge un'esplicita autorizzazione in capo alla Società per l'operazione R12. Si rimette pertanto a codesta Autorità ogni valutazione e determinazione di competenza.

Rifiuti in ingresso: tipologia e procedure di accettazione, verifica e controllo

La campagna riguarda rifiuti classificati con codice CER 17 09 04 rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903 ricompresi tra quelli autorizzati con la citata Determinazione regionale. Nella Relazione Tecnica il Proponente dichiara che tali rifiuti sono riconducibili alla tipologia dall'Allegato 1 Suballegato 1 del Decreto Ministeriale 5 Febbraio 1998 e s.m.i ed allega i rapporti di prova n. 250805 del 11.08.2025 in cui la classificazione del rifiuto è stata eseguita con riferimento al decreto citato. Si specifica al riguardo che il richiamo al DM 5 febbraio 1998 risulta non pertinente, poiché la cessazione della qualifica di rifiuto per i rifiuti inerti da costruzione e demolizione e per gli altri rifiuti inerti di origine minerale è attualmente disciplinata dal D.M. n. 127/2024. Si rammenta che, ai sensi dell'atto autorizzativo, la Società è tenuta al rispetto delle disposizioni, previste dal D.M. n. 127/2024 – “Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006” – oltre che di tutte le prescrizioni contenute nel medesimo atto autorizzativo.

In considerazione del fatto che la Relazione Tecnica non indica i controlli sui rifiuti in ingresso, si precisa che dovranno essere applicate tutte le procedure di accettazione, verifica e controllo previste dall'Allegato 1, lettera b), del D.M. n. 127/2024.

Con riferimento ai rifiuti oggetto della campagna, in quanto codici a specchio, si precisa che il Proponente dovrà accertarsi della non pericolosità di tali rifiuti ai fini dell'esecuzione della campagna di recupero, mediante le verifiche stabilite dalla normativa vigente, avendo cura di tenere la relativa documentazione a disposizione presso il sito ove sarà ubicato l'impianto durante tutta l'esecuzione della campagna ed esibirla a richiesta degli enti di controllo.

Quantitativi trattati

Al cap.7 della Relazione Tecnica è indicato un quantitativo complessivo di rifiuti da recuperare pari a circa 6.000 mc (9.000 t) di materiale proveniente dalle demolizioni (CER 17 09 04). In particolare a pag.11 delle Relazione tecnica è previsto che tramite l'impianto mobile saranno trattati rifiuti per un quantitativo orario pari a 190 t/ora e a pag. 13 che la quantità trattata nell'arco della singola giornata è max 900 mc/g; ovvero 1.350 t/g. A tal proposito si ricorda all'AC che l'impianto mobile che è autorizzato al trattamento di rifiuti per un

quantitativo pari a 190 tonn/h per un ciclo diurno di 8 h.

Produzione e utilizzo dell'aggregato recuperato (EoW)

La Relazione Tecnica prevede la produzione di aggregati riciclati conformi al Regolamento di cui al D.M. n. 127/2024, nello specifico viene descritto che tale materiale sarà utilizzato per la realizzazione di strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili ed industriali; come previsto alla Lett. d) All. 2 art. 4 del DM 127/2024.

Con specifico riferimento ai controlli sull'aggregato recuperato, al cap.7 e al cap.10 della Relazione tecnica riporta, per ogni lotto di aggregato recuperato prodotto, il rispetto dei parametri di cui alle tabelle 2 e 3 dell'Allegato 1 del DM 127/2024. Quanto sopra è conforme con l'art. 3 del già citato D.M. n. 127/2024 e, in particolare, con i criteri di cui alla lettera d) Requisiti di qualità dell'aggregato recuperato dell'Allegato 1 del medesimo decreto, nonché con quanto previsto in autorizzazione. Si richiama che gli accertamenti prestazionali dovranno essere volti all'ottenimento della certificazione CE per gli aggregati recuperati come disposto dal Regolamento UE n. 305/2011 ad esclusione di quelli derogati dal medesimo regolamento, così come riportato nell'Allegato 2 del D.M. n. 127/2024. Le norme tecniche di riferimento per l'attribuzione della marcatura CE all'aggregato recuperato sono specificate nella Tabella 4 dell'Allegato 1 del D.M. 127/2024, mentre le norme tecniche per l'utilizzo dell'aggregato recuperato sono specificate nella Tabella 5 dell'Allegato 2 del D.M. n. 127/2024.

Si rinvia a codesta Autorità competente la vigilanza sul rispetto degli accertamenti analitici e prestazionali propedeutici all'impiego dei materiali EoW scaturiti dal ciclo di recupero.

Rifiuti prodotti dal processo di recupero- A pag.16 della Relazione Tecnica il Proponente indica, tra i rifiuti prodotti, i codici CER 19 12 02, 19 12 04 stoccati in cassoni metallici per essere poi inviati a recupero in impianti autorizzati. Si ricorda che i rifiuti prodotti andranno gestiti in regime di deposito temporaneo nell'area individuata nel Layout di cantiere così come previsto dall'articolo 185-bis del D.Lgs n. 152/2006. Per quanto concerne l'attribuzione dei codici CER ai rifiuti prodotti, da effettuarsi a cura del produttore, si segnala che il codice CER deve essere modificato solo qualora i rifiuti in ingresso siano sottoposti a un'operazione che ne alteri la natura o la composizione; in tal caso occorre fare riferimento all'attività specifica da cui il rifiuto trae origine

Tutela della matrice suolo - A pag.12 della Relazione Tecnica è specificato che l'impianto mobile verrà sistemato su superficie impermeabilizzata . Si ricorda che, come riporta la vigente autorizzazione Determinazione della Giunta Regione Abruzzo DPC026/213 del 06/08/2025, dovrà essere prevista la raccolta separata delle acque meteoriche di dilavamento e dei servizi igienici, in apposita vasca/serbatoio di stoccaggio. Tali acque, in quanto rifiuti, dovranno essere smaltite periodicamente tramite Ditte specializzate.

Emissioni in atmosfera - Nella Relazione tecnica, al cap.11, è specificato che il frantoio mobile è dotato di proprio sistema di umidificazione attraverso ugelli, potrà essere previsto altresì un supplemento attraverso nebulizzatore mobile da utilizzare all'occorrenza in caso di giornate particolarmente secche e/o ventose, altresì all'occorrenza, i cumuli del materiale lavorato potranno essere coperti da teli in geomembrana, al fine di evitare la dispersione delle polveri. Il Proponente dichiara che I sistemi di umidificazione e non bagnatura dei rifiuti da demolizione da lavorare e trasformati in aggregato recuperato / EOW, per il contenimento delle polveri, saranno tarati in modo tale da evitare la formazione di percolati o eventuali effluenti liquidi Nel caso in cui si dovessero produrre invece effluenti liquidi sarà cura del Gestore l'allestimento di idonei sistemi di contenimento, restando inteso che gli eventuali effluenti dovranno essere successivamente smaltiti a norma di legge.

Roma Capitale - Dipartimento Prevenzione e Risanamento dagli Inquinamenti Ambientali - Servizio Programmazione, Pianificazione e Gestione Acustica – Ufficio Conformità acustica ambientale impianti ed infrastrutture urbane (prot. NH7506 del 23.07.2026, acquisita agli atti in pari data al prot. RM3785) - Nulla Osta

acustico ambientale

“...l'impatto acustico dell'attività in oggetto è compatibile con i livelli fissati dalla normativa vigente e dalla classificazione acustica del Comune di Roma (Del. C.C. n. 12 del 29.01.2004), a condizione che vengano poste in opera perimetralmente all'area di lavoro le barriere antirumore così come descritto nelle pagine n. 16 e n. 17 della suddetta documentazione di impatto acustico. Pertanto, si esprime parere favorevole di compatibilità acustica ambientale in merito all'intervento in oggetto.

La società istante dovrà verificare, con l'ausilio di un tecnico competente in acustica, che le previsioni di impatto acustico ai recettori siano rispettate e, in caso contrario, dovrà presentare nuova documentazione di impatto acustico che dimostri con quali accorgimenti si riesca a conseguire la compatibilità con i limiti stabiliti dalla normativa di settore”.

Rilevato che

sono esaustive le informazioni e le indicazioni fornite nella documentazione tecnica agli atti;

sono positivi i pareri acquisiti dagli Enti sopra richiamati e, ai sensi della D.G.R. n. 864/2014, si intendono acquisiti in senso positivo i pareri, nulla osta e assensi necessari al rilascio dell'autorizzazione richiesta, non pervenuti nei termini previsti.

Richiamate le motivazioni di cui in premessa e nei considerata, sulla base dell'istruttoria espletata.

DISPONE

- A. di autorizzare, ai sensi dell'art. 208, comma 15, del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., la Società RAPINO STRADE E AMBIENTE S.R.L. UNIPERSONALE con sede legale in via Fondo Valle Alento n. 4, 66010 Torrevicchia Teatina (CH), codice fiscale/partita IVA n. 02630880694 allo svolgimento della campagna di attività con impianto mobile per il recupero di rifiuti inerti non pericolosi da demolizione, mediante operazione R5, presso il complesso militare dismesso "ex Caserma 8° Cerimant" , in via Prenestina n. 931, Roma;
- B. che l'autorizzazione di cui alla lettera A. è rilasciata in relazione alla documentazione tecnica ed amministrativa acquisita agli atti con i prott. RM3141 del 10.06.2026, RM3213 del 16.06.2026, RM3285 del 18.06.2026, RM 3441 del 30.06.2026 (quest'ultima sostituisce integralmente la nota prot. RM 3285 del 18.06.2026) e RM3662 del 14.07.2026;
- C. che per lo svolgimento della campagna di recupero rifiuti è previsto l'impiego dell'impianto mobile costituito "GRUPPO SEMOVENTE FRANTOIO/VAGLIO marca OM TRACK - modello Ulisse TK096F/OM SCREEN VV1023- matricola 99A02400T", autorizzato all'esercizio con Determinazione della Giunta Regione Abruzzo DPC026/142 del 15/06/2022, aggiornata con Determinazione della Giunta Regione Abruzzo DPC026/213 del 06/08/2025, precisando che verrà utilizzato unicamente l'unità costituita dal frantoio;
- D. che la campagna di attività avrà una durata di circa 20 giorni, comprensivi di selezione e cernita dei rifiuti, all'interno dei quali le operazioni di trattamento mediante l'impianto mobile avranno una durata di 6 giorni lavorativi effettivi e che saranno trattati rifiuti classificati esclusivamente con EER 170904 – rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alla voce 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03;
- E. che l'impianto potrà essere messo in esercizio in orario esclusivamente diurno, per una durata di 8 ore all'interno della seguente fascia oraria: dalle 08:00 alle 12:00 e dalle 13:00 alle 18:00;
- F. che il quantitativo complessivo di rifiuti da recuperare è pari a circa 6.000 mc pari a circa 9.000 tonnellate e che l'impianto mobile eserciterà le operazioni di recupero nel rispetto delle seguenti potenzialità:
 - quantità giornaliera massima di rifiuti trattati: potenzialità oraria massima: 190 ton/ora
 - quantitativi giornalieri di rifiuti trattati: 1.350 ton/giorno.
- G. che la presente autorizzazione è subordinata al rispetto di quanto riportato nella documentazione

progettuale indicata al punto B., alle prescrizioni contenute nella Determinazione della Giunta Regione Abruzzo DPC026/213 del 06/08/2025, nonché delle ulteriori prescrizioni di seguito riportate:

- 1) la Società dovrà comunicare tempestivamente al Commissario Straordinario la data di inizio della campagna mobile;
- 2) la Società dovrà affidare l'esercizio dell'impianto a personale tecnico qualificato dotato di adeguati dispositivi di protezione individuale e professionalmente formato ed aggiornato;
- 3) la Società è tenuta a rispettare tutti gli adempimenti, i criteri, le verifiche e i metodi analitici e prestazionali previsti dal D.M. n. 127/2024; in particolare, con riferimento ai rifiuti in ingresso, dovranno essere applicate tutte le procedure di accettazione, verifica e controllo previste dall'Allegato 1 lettera b) al D.M. n. 127/2024;
- 4) si dovrà prevedere un'area dedicata esclusivamente ai rifiuti risultati conformi alla Tabella I in allegato al D.M. n. 127/2024, da destinare alle operazioni di recupero R5 autorizzate mediante impianto mobile; pertanto, i rifiuti non conformi ai criteri di cui al citato regolamento dovranno essere depositati in area dedicata;
- 5) i rifiuti codificati come "voce a specchio" dovranno essere preventivamente sottoposti ad accertamenti analitici finalizzati a dimostrarne la non pericolosità ed i relativi certificati analitici dovranno essere conservati presso il luogo di esercizio dell'impianto per tutta la durata della campagna ai fini degli eventuali controlli da parte degli enti competenti;
- 6) per ciascun lotto di aggregati recuperati prodotti, depositati in cumuli in area dedicata, dovrà essere garantito il rispetto:
 - dei parametri di cui alle Tabelle 2 e 3 dell'Allegato 1;
 - delle caratteristiche prestazionali di cui alla Tabella 4 del medesimo Allegato per l'attribuzione della marcatura CE all'aggregato recuperato;
 - delle pertinenti norme UNI applicabili in funzione della specifica destinazione d'uso, come da Tabella 5 dell'Allegato 2 ai fini dell'utilizzo dell'aggregato recuperato;
- 7) nel caso di accertata non conformità ai criteri di "end of waste" dei prodotti recuperati a seguito delle analisi di laboratorio previste, si dovrà:
 - a. provvedere al deposito dei rifiuti non conformi ai criteri di cui al regolamento in area dedicata;
 - b. avviare detti rifiuti a smaltimento/recupero presso altro impianto autorizzato e rispettare quanto indicato al successivo punto 11);
- 8) il corretto campionamento dei rifiuti e degli aggregati recuperati deve essere assicurato anche avvalendosi di personale interno adeguatamente formato o di laboratori esterni certificati.
- 9) in merito ai codici EER dei rifiuti di scarto prodotti, fermo restando che la corretta classificazione di un rifiuto è un onere che la normativa pone in capo al produttore dello stesso, solo nel caso in cui i rifiuti in ingresso siano stati sottoposti ad una operazione che ne abbia modificato la natura o la composizione, il codice EER andrà modificato facendo riferimento alla specifica attività da cui origina;
- 10) i suddetti rifiuti di scarto prodotti in situ dovranno essere posti in deposito temporaneo secondo i criteri di cui all'articolo 185-bis del suddetto decreto, inviati ad impianti autorizzati alla gestione dei rifiuti (la Società dovrà preventivamente accertare che il soggetto al quale saranno conferiti i rifiuti saranno in possesso delle previste autorizzazioni per gli specifici EER) e gestiti nel rispetto di quant'altro previsto dalla parte Quarta del medesimo decreto;
- 11) relativamente alla tutela della matrice suolo:
 - o si dovranno prevedere specifiche modalità di stoccaggio dei cumuli di rifiuti in ingresso e in uscita, nonché dei materiali recuperati, che garantiscano il riparo dagli agenti atmosferici al

fine di evitare la contaminazione del suolo e delle acque meteoriche per dilavamento e dispersione dei materiali; pertanto, durante i periodi di fermo impianto e in caso di eventi meteorici si dovrà far ricorso all'utilizzo di sistemi di copertura (appositi teli, ecc) dei cumuli di rifiuti e degli aggregati recuperati prodotti, con eventuale copertura anche del gruppo di frantumazione;

- o come riporta la vigente autorizzazione Determinazione della Giunta Regione Abruzzo DPC026/213 del 06/08/2025, dovrà essere prevista la raccolta separata delle acque meteoriche di dilavamento e dei servizi igienici, in apposita vasca/serbatoio di stoccaggio. Tali acque, in quanto rifiuti, dovranno essere smaltite periodicamente tramite Ditte specializzate.

- 12) l'impianto che, come indicato nella Relazione Tecnica, è dotato di un *sistema di umidificazione attraverso ugelli*, potrà essere previsto altresì un *supplemento attraverso nebulizzatore mobile da utilizzare all'occorrenza in caso di giornate particolarmente secche e/o ventose*, altresì *all'occorrenza, i cumuli del materiale lavorato potranno essere coperti da teli in geomembrana*, al fine di evitare la dispersione delle polverie, pertanto, l'acqua nebulizzata sarà immessa in misura tale che venga completamente assorbita dalle polveri; nel caso in cui si dovessero produrre effluenti liquidi, sarà cura del Gestore l'allestimento di idonei sistemi di contenimento, restando sottinteso che gli eventuali effluenti dovranno essere successivamente smaltiti a norma di legge;
- 13) in relazione all'impatto acustico, la Società prima della messa in esercizio dell'impianto, dovrà porre in opera perimetralmente all'area di lavoro le barriere antirumore, così come descritto nelle pagine n. 16 e n. 17 della documentazione di impatto acustico agli atti e, quando l'intervento sarà realizzato, dovrà verificare, con l'ausilio di un tecnico competente in acustica, che le previsioni di impatto acustico ai recettori siano rispettate e, in caso contrario, dovrà presentare nuova documentazione di impatto acustico che dimostri con quali accorgimenti si riesca a conseguire la compatibilità con i limiti stabiliti dalla normativa di settore;
- 14) la Società dovrà, in ogni caso, adottare ogni misura preventiva idonea affinché non si rechi danno al vicinato;
- 15) la Società dovrà assicurare la regolare tenuta dei registri di carico e scarico prevista dalla normativa vigente in materia di rifiuti ed aver cura di conservare per tre anni, presso il cantiere e dopo la chiusura dello stesso, presso la sede legale, le scritture contabili sui rifiuti (registri e formulari di carico e scarico);
- 16) la Società, prima dell'avvio della campagna mobile, come previsto dalla D.G.R. Lazio n. 239/2009 e ss.mm.ii. ed in conformità a quanto disposto dal Regolamento regionale del Lazio 17 marzo 2026, n. 2, avente ad oggetto "*Criteri generali per la prestazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio di autorizzazioni agli impianti di gestione dei rifiuti e per l'attività di bonifica di siti contaminati*", dovrà:
 - attestare la stipula della polizza assicurativa, a copertura di eventuali danni causati a terzi in fase di funzionamento, con massimale non inferiore a 5 milioni di euro; detta polizza dovrà coprire anche la responsabilità civile da inquinamento, come previsto dalla D.G.R. Lazio n. 864/2014;
 - in alternativa alla polizza a copertura di eventuali danni causati a terzi, potrà presentare, per la singola campagna in argomento, la garanzia finanziaria minima prevista dalla D.G.R. Lazio n. 239/2009, pari a 100.000 euro;
- 17) la Società dovrà comunicare, con congruo anticipo, la data di conclusione della campagna mobile;
- 18) la Società è obbligata a conseguire eventuali provvedimenti di competenza di altre Autorità, qualora previsti dalla normativa vigente per la gestione dell'attività di cui trattasi e quanto stabilito dalla normativa in vigore in ordine agli aspetti, oltre che di carattere ambientale, di igiene e sicurezza sul lavoro.

H. di precisare che l'autorizzazione rilasciata deve essere custodita (anche in copia) presso il cantiere;

I. di precisare che deve essere garantito l'accesso al cantiere alle autorità competenti al controllo, senza l'obbligo di approvazione preventiva;

J. di precisare che in autotutela potranno essere introdotte ulteriori prescrizioni che si dovessero rendere

necessarie successivamente all'adozione del presente provvedimento; in particolare, ulteriori prescrizioni potranno essere impartite anche a seguito di comunicazione da parte degli Enti preposti al controllo;

K. di notificare la presente, con la documentazione allegata a supporto, alla Società Società RAPINO STRADE E AMBIENTE S.R.L. UNIPERSONALE ed agli Enti coinvolti nel presente procedimento.

La presente Disposizione sarà pubblicata sul sito istituzionale del Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 al seguente link: <https://commissari.gov.it/giubileo2025>.

Avverso la presente Disposizione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dalla notifica della stessa, ovvero ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni, ai sensi del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante il "Codice del Processo Amministrativo".

Il Commissario Straordinario di Governo
per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025
Roberto Gualtieri